

**Allegato n. 1****REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA  
LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240 E S.M.I****INDICE**

Articolo 1	- Finalità e ambito di applicazione
Articolo 2	- Caratteristiche dei contratti di ricerca
Articolo 3	- Modalità di selezione
Articolo 4	- Attivazione delle procedure di selezione
Articolo 5	- Bando di selezione
Articolo 6	- Commissione giudicatrice
Articolo 7	- Candidate/i ammissibili alle selezioni
Articolo 8	- Modalità di svolgimento delle selezioni
Articolo 9	- Termine del procedimento
Articolo 10	- Stipula del contratto di lavoro e relativa durata
Articolo 11	- Rapporto di lavoro
Articolo 12	- Proroga dei contratti
Articolo 13	- Rinnovo dei contratti
Articolo 14	- Cause di estinzione del rapporto di lavoro
Articolo 15	- Incompatibilità
Articolo 16	- Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo
Articolo 17	- Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

**Art. 1****Finalità e ambito di applicazione**

1. L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni precedentemente approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato), le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante alle/ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30/12/2010, n. 240, di seguito denominati contrattiste/i.

**Art. 2****Caratteristiche dei contratti di ricerca**

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono

presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

### **Art. 3** **Modalità di selezione**

1. L'assunzione delle/dei contrattiste/i avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa delle/dei candidate/i e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo della/del ricercatrice/ore –, che prevedano l'assunzione della vincitrice o del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

### **Art. 4** **Attivazione delle procedure di selezione**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio per il finanziamento dei contratti di ricerca.
2. L'attivazione di contratti di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni.
3. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca in seduta plenaria nell'ambito della disponibilità di bilancio di Ateneo, tenuto conto dei vincoli di legge.
4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
  - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
  - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto ed una sua dettagliata descrizione;
  - c) la/il responsabile della ricerca;
  - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
  - e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
  - f) il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività;
  - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
  - h) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo omnicomprensivo;
  - i) i criteri valutativi indicati di cui al successivo art. 8, comma 4, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
  - j) il numero massimo di pubblicazioni, non superiore a 5, che ciascuna/ciascun candidata/o può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
  - k) la data, l'ora e la modalità di convocazione delle/dei candidate/i al colloquio pubblico;
  - l) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte delle/dei candidate/i,
  - m) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza, in funzione della specificità dei singoli Dipartimenti; per le/i candidate/i, è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
  - n) la lingua (italiana o straniera) in cui dovrà svolgersi il colloquio;
  - o) ulteriori informazioni utili al fine della redazione del bando.
5. L'attivazione dei contratti di ricerca è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, che ne verifica la rispondenza agli interessi generali

dell'Università e la sostenibilità finanziaria e ne autorizza la spesa che graverà sul bilancio unico di Ateneo.

## **Art. 5** **Bando di selezione**

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:
  - a) le modalità di selezione;
  - b) i requisiti per la partecipazione;
  - c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
  - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascuna/ciascun candidata/o può allegare ai fini della valutazione;
  - e) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte delle/dei candidate/i;
  - f) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
  - g) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito internet di Ateneo per almeno 15 giorni.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

## **Art. 6** **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione è composta da tre componenti effettivi ed un membro supplente, scelti fra professoresse/professori e ricercatrici/ricercatori di cui almeno una/uno inquadrata/o nel/nei settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando e le/gli altre/altri appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere. La stessa è nominata con Decreto Rettorale su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono essere nominate/i anche professoresse/professori e ricercatrici/ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professoressa/professore o ricercatrice/ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale. In caso di componenti straniere/i, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.
2. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
3. Non possono far parte della Commissione coloro che:
  - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con le/i candidate/i o con le/gli altre/i componenti della Commissione;
  - b) coloro che sono state/i condannate/i, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
  - c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con le/i candidate/i o con le/gli altre/i componenti della Commissione.
4. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
  - a) Le/i Professoresse/Professori straordinarie/straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;

- b) Le/i Professoressa/Professori e le/i Ricercatrici/Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  - c) coloro che sono state/i condannate/i, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
  - d) Le/I Professoressa/Professori e le/i Ricercatrici/Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento delle/dei professoressa/professori universitarie/universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
5. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 3 e 4.
  6. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per le/i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

### **Art. 7**

#### **Candidate/i ammissibili alle selezioni**

1. Possono partecipare alle selezioni le/i candidate/i, italiane/i o straniere/i, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente/equipollente dalla normativa vigente in materia, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni le/i candidate/i che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo.
3. Le/I candidate/i debbono possedere il titolo di studio previsto al comma 1 del presente articolo nel momento della presentazione della domanda di partecipazione alla stessa o, qualora iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca o all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, devono dichiarare che il conseguimento del titolo è previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.
4. Le/I candidate/i in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero dovranno allegare all'istanza di partecipazione copia del provvedimento rilasciato dalle autorità competenti con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza ai sensi della normativa vigente. Nelle more del rilascio da parte degli organi preposti del provvedimento di equivalenza/equipollenza del titolo di dottorato, la/il candidata/o può produrre la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta dello stesso.
5. Possono essere richiesti ulteriori requisiti di partecipazione se previsti da specifici programmi di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale.
6. Non possono partecipare alle selezioni:
  - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
  - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con una/un professoressa/professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto,

ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o una/un componente del Consiglio di amministrazione.

7. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

## **Art. 8**

### **Modalità di svolgimento delle selezioni**

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa delle/dei candidate/i ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso, da parte delle/dei candidate/i, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca delle/dei candidate/i. Al colloquio possono assistere tutte/i le/i candidate/i ammesse/i.
3. Le/l candidate/i dovranno allegare, con le modalità indicate nel bando, l'intera documentazione utile alla valutazione:
  - a) curriculum vitae scientifico-professionale della/del candidata/o;
  - b) i titoli e le pubblicazioni che evidenzino l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca;
  - c) la proposta progettuale riferita al progetto di ricerca oggetto di selezione;
  - d) l'attestazione del versamento del contributo previsto.
4. Le/l candidate/i sono valutate/i comparativamente in base ai criteri riportati nel bando sulla base dei seguenti elementi:
  - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
  - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
  - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
  - d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. La Commissione, nel corso della prima riunione, da tenersi entro 15 giorni dalla scadenza del bando, sulla base dei criteri stabiliti dallo stesso, procede alla valutazione del curriculum scientifico professionale, dei titoli e delle pubblicazioni e dell'aderenza al programma di ricerca della proposta progettuale di ricerca presentata.
6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
7. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c) saranno comunicati dalla Commissione alle/ai candidate/i prima dell'effettuazione del colloquio.
8. La Commissione procede poi alla valutazione del colloquio delle/dei sole/i candidate/i presenti allo stesso. Per il colloquio con modalità a distanza dovrà essere garantita l'identificazione della/del candidata/o e la pubblicità della prova. Il colloquio potrà essere sostenuto in lingua straniera se previsto dal bando.
9. La Commissione una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascuna/ciascun candidata/o, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.
10. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dalle/dai candidate/i e individua la vincitrice o il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
11. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data alla/al candidata/o di età anagrafica minore, salvo diverse specifiche richieste derivanti da progetti di ricerca di carattere nazionale ed internazionale.

**Art. 9**  
**Termine del procedimento**

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del bando. Su proposta motivata della/del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a 2 mesi.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria.
4. I contratti sono conferiti, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, entro il numero di quelli messi a concorso secondo l'ordine della graduatoria stessa.
5. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza della vincitrice o del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 7.
6. La graduatoria di merito resta in vigore 1 anno dalla data di approvazione degli atti.
7. Entro il periodo di validità della graduatoria, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidate/i utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 10**  
**Stipula del contratto di lavoro e relativa durata**

1. La stipula del contratto è subordinata alla verifica del possesso del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione dell'area medica e, per i titoli di studio conseguiti all'estero, anche alla presentazione dei provvedimenti di equipollenza o equivalenza del titolo.
2. La/Il contrattista dottoranda/o o specializzanda/o potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove la/il dottoranda/o o la/lo specializzanda/o non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla graduatoria salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2.
3. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessata/o a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
4. Nel contratto dovranno essere indicati:
  - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
  - b) la sede principale di lavoro;
  - c) le attività relative al progetto di ricerca;
  - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
  - e) l'indicazione delle modalità con cui la/il contrattista è tenuta/o, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
  - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
  - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
  - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
  - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.

5. Il contratto di lavoro è sottoscritto dalla/dal contrattista e dal Rettore.
6. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, salvo quanto previsto dal successivo art. 14 comma 6.

### **Art. 11** **Rapporto di lavoro**

1. La/Il contrattista svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
3. Le/I titolari dei contratti di ricerca hanno il diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature della struttura presso la quale svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a loro disposizione secondo le regole vigenti nella struttura stessa.
4. Lo svolgimento dell'attività di ricerca, al di fuori del Dipartimento che ha proposto il conferimento del contratto, deve essere preventivamente autorizzato dalla/dal Direttrice/Direttore della struttura medesima, sentito la/il responsabile della ricerca.
5. Alle/Ai titolari dei contratti, per i periodi trascorsi fuori sede con l'assenso della/del responsabile della ricerca e l'autorizzazione dalla/dal Direttrice/Direttore del Dipartimento o della struttura, è riconosciuto il trattamento di missione previsto dall'Università con proprio regolamento.
6. Alle/Ai titolari dei contratti è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all'estero. L'autorizzazione è concessa dal Rettore, per assenze superiori a 30 giorni consecutivi, qualora attività non prevista dal bando, previo parere favorevole del Dipartimento.
7. La/Il titolare del contratto è tenuta/o a presentare, al Consiglio del Dipartimento e prima della scadenza annuale, una relazione sull'attività svolta, controfirmata dalla/dal responsabile della ricerca e corredata da pubblicazioni, bozze di stampa, lavori in corso di pubblicazione, brevetti e quant'altro possa rivelarsi utile ai fini della valutazione delle ricerche condotte.
8. La relazione conclusiva, di cui al comma precedente, è utile anche ai fini di un eventuale rinnovo, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, e dovrà essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza.
9. Alle/Ai contrattisti di ricerca si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi extraistituzionali conferiti a professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato e a tempo determinato.
10. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
11. La/Il contrattista è sottoposta/o ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **Art. 12** **Proroga dei contratti**

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione autorizza la proroga in una seduta che precede la scadenza del contratto.

6. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dalla/dal contrattista e dal Rettore.

### **Art. 13**

#### **Rinnovo dei contratti**

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato secondo quanto disposto nel successivo articolo 16, fermo restando che il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante alla/al ricercatrice/ore confermata/o a tempo pieno.
4. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili di Ateneo, tenuto conto dei vincoli di legge.
5. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria, e dovrà essere corredata dall'apposita documentazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione autorizza il rinnovo in una seduta che precede la scadenza del contratto.
7. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dalla/dal contrattista e dal Rettore.

### **Art. 14**

#### **Cause di estinzione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione annuale tecnico-scientifica, sia la mancata approvazione da parte della/del responsabile scientifica/o della ricerca.
5. La delibera di esercizio del diritto di recesso è adottata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio del Dipartimento della struttura che ha attivato il conferimento del contratto.
6. La/Il titolare del contratto può recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di trenta giorni indirizzato al Rettore. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere alla/al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

### **Art. 15**

#### **Incompatibilità**

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
  - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
  - b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
  - c) borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la

borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.

2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, la/il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
4. I contrattisti possono svolgere attività didattica nei corsi di studio, a condizione che ciò non comprometta il regolare svolgimento della ricerca oggetto del contratto e previa autorizzazione scritta del Dipartimento interessato sentito il Responsabile della Ricerca.

#### **Art. 16**

##### **Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. L'importo del contratto di ricerca è definito dal Consiglio di Amministrazione in ragione dell'impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 22, comma 6, ultimo periodo, della Legge n. 240/2010.
2. In sede di proposta di indizione da parte del Dipartimento, il trattamento economico è incrementabile, rispetto al limite minimo previsto, secondo criteri di complessità del progetto di ricerca. Lo stesso non può essere superiore al trattamento iniziale spettante alla/al ricercatrice/ore confermata/o a tempo pieno.
3. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e la/il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

#### **Art. 17**

##### **Norme transitorie e finali – Entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo ufficiale d'Ateneo ed è pubblicato sul sito d'Ateneo <http://www.uniurb.it>.